

Attività lavorative dalle quali sono bandite le bevande alcoliche

Sono state definite a livello nazionale le attività lavorative in cui vi sono particolari rischi di incidenti sul lavoro nel caso di consumo di bevande alcoliche.

Nel corso dell'esercizio di queste attività lavorative è quindi proibita l'assunzione e la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche poiché il loro consumo potrebbe essere pericoloso sia per il lavoratore che per altre persone.

Di seguito riportiamo alcune delle attività in oggetto:

1. Tutti i lavori nell'edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza
2. Addetti alla guida di veicoli stradali (patente B-C-D-E)
3. Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
4. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche o private
5. Impiego di gas tossici
6. Conduzione di generatori a vapore
7. Attività di fochino
8. Manutenzione di ascensori
9. Vendita di fitosanitari
10. Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere

Riferimenti Normativi:

- ✓ Legge 30.03.2001, n. 125 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 90 del 18.04.2001
- ✓ Conferenza Stato Regioni – provvedimento 16 marzo 2006 – Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.